



Ministero dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
PESCARA

ORDINANZA N° 67 /2007

DISCIPLINA DELLA PICCOLA PESCA PROFESSIONALE

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto e di Pescara:

- VISTO: Il Reg(CE)1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993;
- VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, COLREG 72, così come emendato dall'IMO con risoluzione A.464(XII) e successive modifiche ed integrazioni
- VISTO: Il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di attuazione;
- VISTA: la Legge n° 963 del 14 luglio 1965, "Disciplina della pesca marittima" come modificata ed integrata dalla legge n. 381/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO: il DPR n. 1639 del 02 ottobre 1968, "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n.963", come modificato dal DPR 18 marzo 1983 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO: il Decreto del Ministro delle Risorse Agricole e Forestali 30 novembre 1996, relativo alla "Disciplina della pesca delle lumachine di mare";
- VISTO: il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 14 settembre 1999, " Disciplina della piccola pesca";
- TENUTO CONTO: del parere della Conferenza Regionale della pesca e dell'acquacoltura riunitasi, a seguito richiesta della Capitaneria di Porto di Pescara, il giorno 27 Settembre 2007;
- VISTA: la propria precedente Ordinanza n° 13/2001 in data 13 Marzo 2007 recante la "Disciplina delle piccola pesca professionale";
- RITENUTO NECESSARIO: rinnovare la regolamentazione relativa alla disciplina della piccola pesca professionale nelle acque del Compartimento Marittimo di Pescara;

O R D I N A

DELLA PICCOLA PESCA PROFESSIONALE

Articolo 1 – campo di applicazione

Ai fini della presente ordinanza, per "**piccola pesca professionale**" si intende, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 14 settembre 1999, la pesca artigianale esercitata, all'interno delle 12 miglia dalla costa, mediante attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze, arpioni, nasse e similari, per

mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e, comunque, con stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT.

Articolo 2

Nelle acque del Compartimento Marittimo di Pescara, l'attività di piccola pesca professionale, per le parti non regolamentate da norme di carattere generale, è svolta in osservanza alle seguenti disposizioni che integrano la vigente disciplina in materia di pesca.

Articolo 3

L'attività di piccola pesca professionale è consentita dalle ore 03.00 sino al tramonto di ogni giorno.

Qualora l'attività di pesca e navigazione si svolgano in orario notturno, è fatto obbligo di mostrare i previsti fanali luminosi così come prescritto dal Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare e successive modifiche ed integrazioni, nonché di rispettare le eventuali ulteriori limitazioni previste da altre disposizioni di legge.

Articolo 4

Le nasse e gli attrezzi similari, qualora utilizzati successivamente al 15 marzo, non dovranno essere salpate per essere portate a terra prima del 30 settembre di ogni anno.

In tale periodo le stesse potranno esclusivamente essere portate a bordo per la raccolta del pescato e successivamente dovranno comunque essere riposizionate in mare.

È consentito l'impiego di un massimo di 300 (trecento) nasse per imbarcazione da pesca.

Articolo 5

Tutti gli attrezzi di cui al sistema *attrezzi da posta* (reti da posta, nasse, cestelli e similari) e *palangari* devono essere posizionati ad una distanza superiore a 300 (trecento) metri dalla costa, distanza che sarà di metri 500 (cinquecento) durante la stagione balneare e comunque durante il periodo di vigenza dell'Ordinanza balneare.

Le caratteristiche degli attrezzi di cui al precedente comma, utilizzati nell'esercizio della piccola pesca professionale artigianale, devono rispondere a quanto dettato dall'Allegato II "Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca" del Reg(CE) 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006.

Articolo 6

Tutti gli attrezzi fissi da pesca devono essere calati a distanza di almeno 100 (cento) metri dagli altri segnali di pesca. Per ciascuna unità da pesca, inoltre, è consentita la posa degli attrezzi su uno o più allineamenti paralleli alla costa.

Fatto salvo l'obbligo, di cui al comma precedente, gli attrezzi dovranno essere posizionati ad una distanza di almeno 100 (cento) metri sullo stesso allineamento (nel senso indicativo nord-sud - parallelamente alla costa) e ad una distanza di non meno di 200 (duecento) metri fra i vari allineamenti (nel senso indicativo est-ovest), onde consentire, in sicurezza, la navigazione e l'esercizio dell'attività di pesca da parte di altre unità

Articolo 7

Gli attrezzi di cui ai precedenti articoli devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti sormontati da una bandierina di colore giallo, aventi dimensioni di almeno 20x30 centimetri, distanti tra loro non più di 100 (cento) metri, visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio, segnalati, rispettivamente, con le predette bandierine in orario diurno e con appositi fanali luminosi in orario notturno.

Le bandierine devono riportare la dicitura **“P” (professionale)**, nonché il nominativo ed il numero d'iscrizione della relativa unità da pesca.

I galleggianti di cui al comma 1, devono essere posizionati in modo da consentire, in prossimità dei segnali, il transito in sicurezza alle unità in navigazione.

Articolo 8

Fermo restando le limitazioni di distanza dalla costa o da altri segnali da pesca, di cui ai precedenti articoli, è fatto assoluto divieto di esercitare l'attività di pesca:

- a) – all'interno dei porti, all'imboccatura degli stessi, nonché nelle zone di mare riservate all'ancoraggio;
- b) – negli specchi acquei compresi nel raggio di metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei porti o dagli ancoraggi;
- c) – a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle opere portuali esterne;
- d) – a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dalla foce dei fiumi e dei fossi;
- e) – ad una distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle piattaforme di perforazione e dagli impianti fissi di acquacoltura e mitilicoltura;
- f) – in generale, in prossimità delle opere foranee, nonché in tutte le altre zone ove la pesca è vietata da ordinanze locali, per il periodo di vigenza delle stesse.

CAPO II

DELLA PESCA DELLE SEPPIE E DELLE LUMACHINE DI MARE

Articolo 9

Fermo restando le disposizioni generali dettate al CAPO I della presente Ordinanza, l'esercizio della piccola pesca finalizzata alla cattura delle **seppie** (*Sepia Officinalis*) è consentita come di seguito:

- La pesca delle seppie, con attrezzi tipo nasse, è consentita dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno;
- La pesca delle seppie con reti da posta del tipo “tramaglio” è consentita dal 1 aprile al 30 giugno di ogni anno;

Articolo 10

Fatti salvi gli ulteriori divieti e prescrizioni previsti da altre norme di legge e dalle disposizioni generali della presente Ordinanza, l'esercizio della pesca delle **lumachine di mare** è consentito come di seguito:

- La pesca delle lumachine di mare è consentita esclusivamente durante il periodo compreso fra il 15 ottobre ed 31 maggio di ogni anno;
- Il quantitativo massimo giornaliero pescabile è:
 - 100 (cento) Kg. per unità con una sola persona di equipaggio;
 - 150 (centocinquanta) Kg per unità con 2(due) o più persone di equipaggio
- È consentito l'impiego di un massimo di 500 (cinquecento) cestini da pesca per ogni imbarcazione.

Articolo 11

In tutto il Compartimento Marittimo di Pescara è adottato, per la cernita delle lumachine, un setaccio con maglia quadrata di lato non inferiore a 12 (dodici) mm o con distanza tra i tondini non inferiore a 9 (nove) mm.

La setacciatura deve essere effettuata nelle zone di pesca o, in caso di avverse condizioni meteorologiche, sulle unità addette a tale pesca, con l'obbligo di rigettare in mare, nella zona del prelievo, le lumachine di taglia inferiore a mm 20, taglia da riferirsi alla misura della conchiglia (nella sua altezza massima).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi della vigente normativa in materia di pesca marittima professionale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione nella pagina web della Capitaneria di Porto di Pescara sul sito www.guardiacostiera.it, ovvero previa opportuna diffusione tramite le locali associazioni di categoria.

Pescara, 25 OTT. 2007

MINUTA

Procedimento definito. Esistono le condizioni di ammissibilità e di legittimazione per l'emanazione del provvedimento finale"

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio BASILE